



SENTENZA N. 337/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul **ricorso** n. **74655/PC** del registro di segreteria, presentato in data 12/3/2025 dalla signora **(omissis)**, nata **(omissis)**), rapp.ta e difesa -giusta procura rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce al ricorso- dagli Avv.ti Gianluca BARBIERI (p.e.c.: studiolegalebarbieri@pec.giuffre.it) e Gioacchino CELOTTI (p.e.c.: avv.celotti@pec.it), presso lo studio del secondo in Ischia (NA) alla via Osservatorio n. 40 elett.te domiciliata, **CONTRO** il M.I.M. e l'I.N.P.S. PER l'esecuzione della sentenza n. 391/2016 di questa Sezione Giurisdizionale;

ESAMINATI tutti gli atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del giorno del giorno 30 ottobre 2025 gli Avvocati Gioacchino Celotti e Gianluca Barbieri in difesa della ricorrente, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso per tutte le ragioni esposte sia nel gravame introduttivo che nella memoria difensiva recentemente trasmessa, nonché er la condanna dell'Amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite, e l'Avv. Nicola Di Ronza per l'Ufficio Avvocatura INPS, che ha confermato quanto segnalato nella memoria difensiva in atti.;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso, presentato ai sensi dell'art. 218 C.G.C., la signora **(omissis)**, agendo

contro il M.I.M. e contro l'INPS, ha chiesto che venga data esecuzione, stante l'inerzia degli Enti convenuti nonostante apposita ad adempiere, alla sentenza n. 391/2016 di questa Sezione Giurisdizionale, con la quale è stato parzialmente accolto il suo ricorso contro la mancata liquidazione della pensione privilegiata di reversibilità (ritenuta) spettante nella qualità di vedova di Antonio COSTA, ex dipendente statale cessato dal servizio per decesso avvenuto il 21/1/2001; ovvero veniva disposto, in particolare, *"il rinvio degli atti al M.I.U.R. - Ufficio XI Ambito Territoriale della Provincia di Napoli perché provveda ai sensi del DPR 1092/1973 all'esame dell'ammissibilità procedimentale e del merito della domanda pensionistica presentata da (omissis) nel 2001"*.

Nel ricorso si concludeva chiedendo che la Sezione voglia così provvedere:

- "a) ordinare l'esecuzione della sentenza n. 391/2016 pronunciata da codesta Ecc.ma Corte nei confronti del MIUR - Ufficio XI Ambito Territoriale della Provincia di Napoli, disponendo l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla sentenza stessa;*
- b) in caso di ulteriore inottemperanza, nominarsi un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione della sentenza medesima;*
- c) fissarsi la somma di danaro dovuta dal Ministero resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;*
- d) condannarsi il Ministero resistente al pagamento delle spese del presente giudizio"*.

Il 23/5/2025 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ha trasmesso, in rappresentanza del M.I.M. e dell'U.S.R. Campania, memoria di costituzione e difensiva nella quale si chiede, con motivazioni del tutto generiche, il rigetto del ricorso (nonché delle istanze cautelari, nemmeno avanzate dalla ricorrente).

In data 19/6/2025 l'INPS ha inviato a sua volta, per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura (nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza), breve nota di costituzione e

difensiva in cui ha segnalato che l'Istituto previdenziale non è destinatario della statuizione da ottemperare.

Con ordinanza n. 90/2025, pubblicata il 7/7/2025, si è preliminarmente rilevato che *"Ai fini della definizione del merito del presente giudizio di ottemperanza, il giudicante reputa necessario disporre integrazione documentale, considerate l'assoluta mancanza di atti prodotti dalla ricorrente a riprova dell'asserita inerzia dell'Amministrazione dell'Istruzione, deputata -come correttamente rilevato dall'INPS a sua volta evocato nel presente giudizio ma non destinatario delle statuizioni contenute nella sentenza n. 391/2016 di cui si richiede l'esecuzione- al richiesto adempimento, nonché la sconcertante genericità delle argomentazioni difensive prodotte dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per conto del M.I.M."*. Di talché con la prefata ordinanza si è stabilito di acquisire *"a cura del DIRIGENTE PRESSO IL M.I.M. - UFFICIO XI AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI [...], RELAZIONE ESPLICATIVA CORREDATA DA OPPORTUNA DOCUMENTAZIONE, che descriva l'attività compiuta dall'Ufficio, destinatario delle statuizioni contenute nella sentenza n. 391/2016 di questa Sezione, in esecuzione della stessa, IN OGNI CASO, NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA PRESENTE ORDINANZA, CON LA PRECISAZIONE CHE LA PRESENTE ORDINANZA INTEGRA ALTRESÌ DELEGA ISTRUTTORIA E CHE L'INADEMPIMENTO PUÒ INTEGRARE OMISSIONE O RITARDO NEGLI ATTI DEL PROPRIO UFFICIO"*. Con il medesimo provvedimento si è stabilita l'odierna udienza per la prosecuzione della trattazione della causa, assegnando alle parti il termine di dieci giorni antecedenti l'udienza in parola per il deposito di memorie e documentazione.

È acquisita in atti la ricevuta di protocollo, n. 53711 dell'11/7/2025, dell'U.S.R. Campania a riprova dell'avvenuta ricezione del predetto provvedimento istruttorio da parte dell'Ufficio de quo; è altresì in atti ricevuta di avvenuta consegna all'Ufficio XI

Ambito Territoriale della Provincia di Napoli, della p.e.c. trasmessa dalla Segreteria della Sezione al fine di comunicare allo stesso l'ordinanza n. 90/2025, la quale è rimasta, tuttavia, ad oggi non espletata.

In data 14/10/2025 la Difesa della ricorrente ha trasmesso memoria con cui, riepilogate le risultanze documentali in atti e stigmatizzato l'inadempimento dell'Amministrazione dell'Istruzione sia delle statuizioni contenute nella sentenza n. 391/2016 di questa Sezione Giurisdizionale di cui si è chiesta l'esecuzione con il ricorso introduttivo e sia dell'incombente istruttorio di cui all'ordinanza n. 90/2025 sopra menzionata, ha chiesto, *"nel riportarsi al ricorso introduttivo, [...] l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, con vittoria di spese e compensi e, inoltre, alla luce della condotta complessivamente tenuta dall'Amministrazione resistente, [la condanna del]la stessa al pagamento, in favore della ricorrente, di una ulteriore somma, equitativamente determinata, a titolo di responsabilità aggravata"*.

Il giudizio è stato trattenuto per la decisione, con pubblicazione in data odierna del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A. L'odierna ricorrente ha domandato, ai sensi dell'art. 218 C.G.C., l'ottemperanza della sentenza n. 391/2016 emessa da questa Sezione Giurisdizionale.

Il giudizio di ottemperanza in materia pensionistica, attualmente disciplinato dagli artt. 217 e 218 C.G.C., è strumento processuale riconosciuto alla parte vittoriosa per conseguire, anche coattivamente, il bene della vita attribuito in sentenza, onde realizzare una tutela piena ed effettiva delle posizioni giuridiche azionate.

La domanda in esame va proposta, previa diffida, con ricorso notificato all'Amministrazione deputata ad ottemperare.

Oggetto di tale giudizio è soltanto la verifica dell'esatto ed integrale adempimento

del *decisum* giudiziale, con esclusione di ogni ulteriore accertamento, sempre che abbia esito positivo la verifica dell'ammissibilità/procedibilità del ricorso.

Nel caso in esame, tale vaglio di ammissibilità deve ritenersi superato, essendo in atti, allegata al ricorso debitamente notificato, copia della diffida ricevuta in data 4/2/2025 dal M.I.M. – Ufficio XI Ambito Territoriale della Provincia di Napoli, con -secondo quanto affermato da parte ricorrente- inerzia dell'Amministrazione dell'Istruzione protrattasi oltre il termine di 30 giorni da osservare ai fini dell'ammissibilità dell'azione successivamente proposta con ricorso depositato in data 12/3/2025.

B. Ai fini della definizione del merito del presente giudizio di ottemperanza, il giudicante, considerata la pervicace inerzia dell'Amministrazione dell'Istruzione perfino nel dare seguito all'incombente istruttorio affidatole con l'ordinanza n. 90/2025 richiamata in premessa -finalizzato proprio a verificare se alla sentenza n. 391/2016 sia stato dato in qualche modo seguito- in cui può far altro che constatarne la mancata esecuzione.

La sentenza in parola contiene il seguente dispositivo:

"ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso e, per l'effetto, dispone il rinvio degli atti al M.I.U.R. - Ufficio XI Ambito Territoriale della Provincia di Napoli perché provveda ai sensi del DPR 1092/1973 all'esame dell'ammissibilità procedimentale e del merito della domanda pensionistica presentata da (omissis) nel 2001.

Spese del giudizio compensate."

Da ciò deriva che l'ex M.I.U.R. (oggi M.I.M.) - Ufficio XI Ambito Territoriale della Provincia di Napoli deve senz'altro provvedere a quanto stabilito, e chiaramente indicato nel surriportato dispositivo, con la pronuncia oggetto del ricorso per ottemperanza in epigrafe.

C. In ragione del perdurante inadempimento dell'Amministrazione dell'Istruzione

nella predetta articolazione territoriale, rilevata la fondatezza della segnalazione dell'INPS secondo cui l'Istituto previdenziale non è destinatario della statuizione da ottemperare di talché risulta privo di legittimazione passiva nel presente giudizio, va quindi accolto il ricorso per l'ottemperanza della sentenza 391/2016 che ha riconosciuto il diritto della signora (omissis) all'esame dell'ammissibilità procedimentale e del merito della domanda pensionistica da lei presentata nel 2001, ai sensi del DPR 1092/1973, con condanna del M.I.M. – Ufficio XI Ambito Territoriale della Provincia di Napoli a porre in essere, entro il termine assegnato di 30 giorni dalla data di notifica della presente sentenza, gli atti necessari a dare piena esecuzione alla sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, si nomina, sin d'ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) per la Campania affinché, direttamente o tramite proprio delegato, provveda entro i 30 giorni successivi all'adempimento degli obblighi previsti dalla presente pronuncia.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 1.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando:

1. ACCOGLIE nei confronti dell'Amministrazione dell'Istruzione, stante il difetto di legittimazione passiva dell'INPS nel presente giudizio, il ricorso per l'ottemperanza della sentenza 391/2016 di questa Sezione Giurisdizionale;
2. ORDINA al M.I.M. – Ufficio XI Ambito Territoriale della Provincia di Napoli il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sulla menzionata pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione della presente

decisione mediante l'attivazione del procedimento di valutazione della domanda pensionistica indicata nella sentenza n. 391/2016;

3 NOMINA, in caso di persistente inottemperanza, il Commissario ad acta nella persona del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) per la Campania al quale deve essere notificata la presente sentenza, affinché, direttamente o tramite proprio delegato, provveda, entro i 30 giorni successivi, all'adempimento degli obblighi sopra specificati, dando tempestiva comunicazione a questa Sezione Giurisdizionale dell'attività svolta;

4. CONDANNA il M.I.M. – Ufficio XI Ambito Territoriale della Provincia di Napoli, in quanto soccombente, al pagamento delle spese che si liquidano in € 1.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 30 ottobre 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Rossella Cassaneti

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 03.11.2025

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)